



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1274/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1523/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 13 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1523/TFNSVE/2025-2026, 1523 Ricorso proposto dalla società Faenza Calcio SSDARL (matricola 17430) contro la società ASD VIS RF Faventia (945325) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al Calciatore Andrenacci Tommaso (2209419), al calciatore Altini Luca (2693523), al calciatore Meta Anduel (2127770), al calciatore Bucci Lorenzo (2180751) e al calciatore Fanelli Francesco (2546945)

In data 26 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società Faenza Calcio SSDARL (matricola 17430) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD VIS RF Faventia (945325), chiedendo il riconoscimento del diritto al premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Andrenacci Tommaso (2209419), Altini Luca (2693523), Meta Anduel (2127770), Bucci Lorenzo (2180751) e Fanelli Francesco (2546945).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione oggetto del ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 1.023,00 (milleventitre/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti (euro 69,00, quanto al calciatore Fanelli, euro 445,00, quanto al calciatore Andrenacci, euro 69,00, quanto al calciatore Altini, euro 20,00 quanto al calciatore Meta ed euro 420,00 quanto al calciatore Bucci).

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società ASD VIS RF Faventia (945325) tenuta alla corresponsione, in favore della società Faenza Calcio SSDARL (matricola 17430), del premio di formazione tecnica, relativamente ai calciatori Andrenacci Tommaso (2209419), Altini Luca (2693523), Meta Anduel (2127770), Bucci Lorenzo (2180751) e Fanelli Francesco (2546945), nella misura complessiva di euro 1.023,00 (milleventitre/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai